

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1263

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(PODESTÀ)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(DINI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994,
n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento
delle università

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» è stato esaminato dalle competenti Commissioni del Senato, ma non convertito nei termini.

Esso viene reiterato con alcuni emendamenti.

* * *

1) Presso il policlinico dell'Università «La Sapienza» di Roma prestano servizio attualmente settantasette unità di personale, assunte in qualità di assistenti medici con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovato di anno in anno sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Prefetto di Roma in data 20 giugno 1989 e 19 ottobre 1992.

La mancata conferma in servizio degli assistenti medici sopra menzionati paralizzerebbe la funzionalità dei reparti di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, accettazione, radiologia, e quella dei laboratori del Policlinico Umberto I, come rappresentato dal prefetto di Roma con *telex* in data 21 ottobre.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente che autorizzi l'Università «La Sapienza» a rinnovare per due anni i contratti sopra menzionati, con onere a carico della regione Lazio. Considerato che il decreto-legge è alla sua sesta reiterazione viene precisato che devono essere fatti salvi anche i contratti stipulati con i medici che erano in servizio alla data del primo decreto del 21 dicembre 1993, n. 530.

2) L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina le ipotesi di collocamento in aspettativa dei professori universitari per la

durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Tra le ipotesi di collocamento in aspettativa obbligatoria è compresa la nomina a componente delle istituzioni comunitarie, mentre non è compresa la nomina a componente degli organi e delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. L'assenza di tale previsione costituisce una vera e propria lacuna, anche nella prospettiva del potenziamento, in parte già in atto, della presenza italiana in organi di notevole rilievo e interesse, come segnalato dal Ministro degli affari esteri con nota del 18 ottobre 1993, indirizzata al Ministro per la funzione pubblica, ove si auspica un intervento in tal senso del Ministro dell'università.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente volto ad integrare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo, tra le ipotesi di aspettativa obbligatoria dei professori universitari, la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite.

L'articolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce alle università flessibilità nella determinazione degli organici, entro il vincolo delle risorse a tal fine assegnate dal Ministero.

La flessibilità nella determinazione degli organici verrebbe vanificata, se permanesse il vincolo del rapporto 1/1 tra posti di ordinario e di ricercatore per ciascuna facoltà, previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

È opportuno quindi prevedere espressamente e con urgenza l'abrogazione dell'articolo 3, comma 2, citato.

Inoltre, sempre alla luce dei principi introdotti dalla citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, sembra opportuno chiarire

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che non è più applicabile la disposizione, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che subordina il trasferimento dei professori associati all'assenso delle facoltà di appartenenza.

Si prevede, infine, il superamento di un ampio contenzioso in atto, chiarendosi che ai professori universitari collocati in aspettativa senza assegni, in quanto eletti a cariche parlamentari, viene assicurata continuità nell'anzianità contributiva, con onere complessivo a carico dell'Università, in considerazione anche del fatto che per tale categoria permane il carico di prestazioni anche se non strettamente di docenza.

3) L'articolo 3, recependo la modifica introdotta in sede di conversione del decreto da reiterare, dalla 7ª Commissione del Senato, prevede che i contratti di diritto privato di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, possono essere rinnovati dalle università anche per l'anno accademico 1994-1995, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, per assicurare la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli corsi di laurea e di diploma.

4) L'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, equipara oggettivamente le università non statali legalmente riconosciute alle università statali con riferimento alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e per il finanziamento dell'ENAOLI.

Il legislatore ha inteso così sanare un dubbio interpretativo connesso con l'applicabilità alle università non statali dell'articolo 30 del regio decreto-legge n. 1827, del 1935.

La normativa, mentre non pone problemi dalla data di entrata in vigore della legge, può creare dubbi, per l'interpretazione letterale della sua formulazione, circa l'estensione degli effetti anche al passato, verosimilmente in contrasto con la reale volontà del legislatore volta invece a defini-

re in termini di uniformità il trattamento assicurativo della categoria.

L'articolo che si propone è di fatto una norma sull'interpretazione, finalità questa che il legislatore riteneva di aver conseguito con la detta equiparazione oggettiva che avrebbe dovuto spiegare effetto direttamente in eventuali contrasti.

Conservando l'efficacia dei contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'emananda disposizione viene eliminata ogni possibilità di contenzioso per il «fatto compiuto», evitando procedimenti di ripetizione.

Viene infine previsto che gli iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie ai sensi della legge 27 febbraio 1980, n. 38, previo benestare del Ministero, mantengano il titolo all'iscrizione fino al termine del rapporto di lavoro con le medesime istituzioni, anche al fine del regime previdenziale.

5) Il rapporto fra i lettori di lingua straniera e le università è attualmente regolato da contratti di diritto privato a termine, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la cui formulazione ha generato una serie di dubbi interpretativi e di rivendicazioni da parte di lettori, dai quali è nato un rilevante contenzioso, attinente soprattutto alla natura giuridica del rapporto.

Sulla materia si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 1990, affermando che la natura dei contratti in parola è quella di contratto di diritto privato, a tempo determinato, di lavoro subordinato, mentre deve considerarsi illegittimo il limite di rinnovabilità oltre i cinque anni, posto dal terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Da ultimo, con sentenza 2 agosto 1993, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha così dichiarato: «L'articolo 48, n. 2, del Trattato CEE osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti», così precisando in motivazione:

a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli con lettori di lingua contratti di lavoro a termine, qualora al momento dell'assunzione risulti che le esigenze specifiche dell'insegnamento non eccedono tale termine;

b) i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato;

c) qualora in un momento successivo il numero di studenti richiedenti la frequenza dei corsi di una determinata lingua straniera si riducesse, o se tale lingua non fruisse più in uno Stato membro dello stesso trattamento preferenziale, o ancora, se l'università non disponesse più di sufficienti mezzi finanziari per garantirne l'insegnamento, sarebbe possibile far luogo al licenziamento dei lettori in esubero, così da adeguare il numero degli effettivi alle nuove condizioni. Questa misura avrebbe effetti meno restrittivi sulla libera circolazione dei lavoratori rispetto alla configurazione del rapporto come rapporto a termine.

La pronuncia della Corte di giustizia sopra richiamata impone una completa riconsiderazione della disciplina dettata con l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che limitava l'impiego dei lettori alla esercitazione degli studenti e non distingueva tra esigenze costanti e esigenze temporanee inerenti all'insegnamento delle lingue.

Tale pronuncia, infatti, appare fondata sulla valutazione di fatto dell'utilizzo dei lettori di lingua madre per esigenze, anche costanti, comunque connesse all'apprendimento delle lingue; e ciò a differenza di quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea, ove i lettori di lingua madre sono utilizzati per periodi di tempo limitati, esclusivamente, quali «informatori nativi», nell'ambito di strutture preordinate all'insegnamento delle lingue.

Mancando, invece, nel nostro ordinamento, una equiparabile definizione del quadro organizzativo, l'utilizzo dei lettori è avvenuto secondo modalità differenziate da caso a caso.

Nel ridisciplinare la materia, occorre quindi, in coerenza con quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea, definire i presupposti organizzativi per l'ordinato utilizzo di tali competenze entro l'attuale ordinamento delle università, prevedendo l'istituzione di apposite strutture, quali ad esempio i centri linguistici, nell'ambito delle quali possano essere individuate le esigenze, temporanee o costanti, di collaborazione e supporto all'apprendimento delle lingue e alle attività didattiche in materia linguistica.

L'adeguamento ai principi enunciati dalla Corte non può essere, quindi, automatico, ma richiede una revisione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'1980, che disciplini i seguenti aspetti:

a) istituzione di apposite strutture d'Ateneo;

b) definizione delle esigenze costanti inerenti all'apprendimento delle lingue e al supporto didattico, contrapposte alle esigenze temporanee;

c) requisiti e modalità di reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici per l'assolvimento delle esigenze suddette;

d) aspetti retributivi e contenuto della prestazione;

e) meccanismi di valutazione e recesso dell'università per l'esito negativo della valutazione, per il venir meno dell'esigenza, o dei mezzi per farvi fronte.

Il presente decreto propone, quindi, una disposizione che prevede l'istituzione, da parte delle università, di apposite strutture per le esigenze di apprendimento e di supporto all'attività didattica in materia linguistica, consentendo l'assunzione di collaboratori ed esperti di lingua madre in possesso di laurea o titolo equivalente e di idonea qualificazione.

In conformità all'autonomia riconosciuta alle università, la norma fissa unicamente i

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principi, rinviando ad apposita regolamentazione da parte delle stesse università le modalità della selezione, il contenuto delle prestazioni e l'entità della retribuzione, in attesa del primo contratto collettivo, che dovrà essere stipulato a livello di singolo ateneo.

La stessa disposizione, in via transitoria, riconosce il diritto all'assunzione, nei limiti indicati dai commi 1 e 2, ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in servizio nell'anno accademico 1993-1994.

L'articolo 28 citato viene contestualmente abrogato.

La disposizione non comporta spesa; si tratta, infatti, della nuova disciplina del rapporto, per adeguarlo ai principi enunciati dalla Corte di giustizia, le assunzioni avverranno da parte delle università compatibilmente con le risorse disponibili.

La disposizione riveste carattere d'urgenza, al fine di dare chiarezza di disciplina ai rapporti tra università e lettori attualmente in corso e in via di instaurazione.

6) L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore prevede quale titolo per l'ammissione alle università il titolo di studio conseguito all'estero da cittadini stranieri ovvero italiani residenti all'estero.

La norma, quindi, non consente l'ammissione alle università ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo dopo aver frequentato una scuola straniera. Peraltro la prassi sin qui seguita contrasta con la corretta interpretazione.

La situazione verificatasi dovrà essere affrontata anche con la stipulazione di accordi bilaterali che per alcune scuole sono già intervenuti.

Si rende necessario provvedere con urgenza ad una deroga all'articolo 147 sopra menzionato, per non danneggiare gli studenti che in perfetta buona fede hanno chiesto l'iscrizione alle università italiane dopo aver frequentato scuole straniere e conseguito il titolo. La deroga deve essere circoscritta alle scuole riconosciute o sov-

venzionate dagli stati esteri, soltanto per l'anno accademico 1994-1995 in attesa della conclusione delle intese bilaterali con i Paesi interessati.

7) Per effetto dell'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, gli accessi alla settima qualifica funzionale presso le università sono limitati a coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, più quattro anni di esperienza lavorativa corrispondente. Sono stati segnalati dalle università gravi inconvenienti verificatisi nei concorsi per il conferimento di posti della settima qualifica, andati deserti in numerosi casi per effetto della limitazione sopra richiamata. Occorre quindi ripristinare con urgenza tra i titoli culturali per la partecipazione ai concorsi suddetti anche la laurea, così come in precedenza previsto, per la settima qualifica, dall'allegato C) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, e così come previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990 per l'ottava qualifica.

8) L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato approvato, a conclusione di un complesso iter parlamentare, in una formulazione che ha profondamente modificato la filosofia e la struttura della manovra presentata dal Governo. Nel testo governativo approvato dal Senato in prima lettura, infatti, i commi dal 13 al 16 introducevano una manovra complessa e articolata in due direzioni:

a) in correlazione all'autonomia gestionale e finanziaria attribuita alle università, veniva razionalizzato il complicato e antieconomico sistema delle tasse universitarie, unificate nella tassa di iscrizione di lire trecentomila; e veniva, inoltre, ampliata e resa più flessibile la possibilità di prevedere contributi a carico degli studenti, già disciplinata dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, limitatamente alle biblioteche e alle spese di laboratorio, riscaldamento ed esercitazioni;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) al fine di assicurare l'equità della manovra, destinando risorse maggiori agli interventi per il diritto allo studio in correlazione all'aumento di tasse e contributi, veniva istituita, in sostituzione del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 1551 del 1951, la tassa regionale per il diritto allo studio, determinabile dalle regioni in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione.

L'emendamento 5.31, approvato dalla Camera in sede di esame del disegno di legge n. 3339, ha fissato la misura delle tasse universitarie tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire novemcentomila graduate per fasce di reddito, ponendo un tetto pari a quattro volte la tassa minima per l'ammontare complessivo di tasse e contributi universitari; e ha soppresso la tassa regionale per il diritto allo studio, destinando alle regioni per le medesime finalità il 20 per cento della tassa di iscrizione.

Ne è così risultato profondamente modificato il chiaro disegno del testo governativo, che, non potendo aumentare le risorse destinate alla istruzione universitaria per le note ragioni di finanza pubblica, attribuiva maggiore capacità di autofinanziamento alle università e alle regioni, ciascuna per le rispettive competenze e responsabilità. A seguito dell'emendamento, il sistema di finanziamento delle università e degli interventi regionali per il diritto allo studio è risultato tale da non assicurare nemmeno i livelli attuali, come hanno evidenziato le prese di posizione della Conferenza permanente dei rettori e delle regioni. Il tetto massimo è, infatti, inferiore all'importo già ora riscosso da numerose università in relazione a corsi di laurea o scuole di specializzazione dotati di strumentazioni e attrezzature particolari.

Inoltre, la quota del 20 per cento della tassa di iscrizione destinata alle regioni non assicura loro il livello del gettito attuale, che consiste in una quota del 15 per cento della tassa di iscrizione riscossa dalle università oltre ad un contributo suppletivo

pari al 30 per cento della stessa tassa riscosso direttamente dalle regioni.

A tale proposito va sottolineato che l'esigenza, fatta propria dalla Camera dei deputati, di un consistente aumento delle risorse destinate alla istruzione universitaria, è pienamente condivisibile in prospettiva. In particolare, l'effettiva attuazione del diritto allo studio richiederà, così come avviene negli altri Paesi comunitari, risorse molto superiori a quelle attualmente a ciò destinate e, per quest'anno, non aumentabili per le ristrettezze della finanza pubblica. Peraltro, la necessaria ridefinizione della politica per il diritto allo studio trova la sua corretta collocazione nel quadro della maggiore autonomia anche impositiva delle regioni, e, quindi, nell'ambito della complessiva riforma istituzionale che impegnerà la prossima legislatura.

Occorre comunque - impregiudicate le soluzioni future - assicurare con urgenza quanto meno il mantenimento degli attuali livelli di finanziamento, consentendo il superamento, da parte delle università, del tetto massimo per tasse e contributi, in relazione ad esigenze particolari di organizzazione e strumentazione didattica e scientifica e finalizzando i contributi al miglioramento delle infrastrutture e strutture della didattica, ed ai servizi di cui alla legge n. 390 del 1991 sul diritto allo studio. È, inoltre, necessario mantenere il contributo suppletivo a favore delle regioni anche per gli anni accademici 1994-1995.

L'emendamento 5.53 del Governo, finalizzato a tali obiettivi, non è stato esaminato dalla Camera in quanto ritenuto inammissibile per contrasto con l'emendamento 5.31 precedentemente approvato.

Il Senato, nell'approvare definitivamente, in terza lettura, l'articolo 5, ha impegnato il Governo ad assicurare il finanziamento delle università e delle regioni, con ordine del giorno 22 dicembre 1993 accettato dal Governo. L'impegno così assunto viene assolto con l'articolo 8, che ripropone il testo dell'emendamento governativo, così come modificato dalla 7ª Commissione del Senato in sede di conversione del decreto-legge da reiterare. La nuova formulazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

peraltro prevede che gli eventuali maggiori introiti, a titolo di tasse e di contributi, siano devoluti dalle università, in misura non superiore al 30 per cento, ad interventi in favore degli studenti capaci e meritevoli che non abbiano potuto usufruire delle borse di studio per carenze dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, con corrispondente riduzione della spesa prevista per il finanziamento dei prestiti d'onore.

9) L'articolo 9 è stato interamente riformulato tenendo conto del dibattito svoltosi presso la 7ª Commissione del Senato. Nella considerazione che alcune università hanno escluso la partecipazione degli studenti dai consigli di facoltà, dai consigli di amministrazione e dai senati accademici, il comma 1 dell'articolo 9 riconosce che di tali organi nonchè dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio fanno parte i rappresentanti degli studenti secondo modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

Viene inoltre preclusa per i membri degli organi universitari la possibilità di una immediata rielezione al termine del loro mandato.

Con i commi 3 e 4 si introduce un'importante stimolo all'esercizio dell'autonomia da parte delle università, che registrano ritardi nella deliberazione dei loro statuti e regolamenti. Esse, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora non vi abbiano ancora provveduto, non potranno accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla legge n. 537 del 1993 e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, più volte reiterato (da ultimo, con il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658).

Si chiarisce infine che l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, non si

applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria, degli enti di ricerca nonchè ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, fatte comunque salve le deliberazioni adottate dagli stessi consigli prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Viene pertanto rimessa agli statuti degli atenei, nell'ambito della loro autonomia, la definizione della composizione dei consigli di amministrazione e dei criteri per la individuazione dei membri appartenenti al personale universitario.

Si prevede, infine, che la composizione dei consigli di amministrazione degli organismi per il diritto allo studio sia integrata da due membri in rappresentanza della provincia e del comune ed eventualmente, da un terzo membro in rappresentanza del consorzio pubblico nel cui territorio ha sede la struttura decentrata.

10) L'articolo 10 prevede l'autorizzazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario a riunirsi in sede diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità segnalati dal presidente della commissione.

11) L'articolo 11 dà la possibilità all'università, qualora sia richiesto da esigenze di efficace organizzazione didattica, di attivare i corsi di diploma e di specializzazione anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

12) L'articolo 12 consente, per il solo anno accademico 1994-1995, che la nomina dei vincitori dei concorsi a professori di prima fascia e seconda fascia possa aver luogo anche dopo il 31 ottobre 1994, purchè non oltre il 28 febbraio 1995.

13) La previsione normativa è diretta a dare soluzione all'annosa questione dei lettori a contratto, in considerazione delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numerose e pressochè uniformi pronunce giurisprudenziali in materia di rapporti sorti fra le università statali e i lettori di madre lingua stranieri, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Ai fini della assoggettabilità alle contribuzioni previdenziali, infatti, tali contratti sono stati considerati assimilati al lavoro subordinato e tale riconoscimento è stato operato anche con il presente decreto. Per risolvere tale problema si sono avuti numerosi contatti con la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con il Ministero del tesoro, dai quali è emerso l'obbligo per le università di regolarizzare la posizione contributiva della categoria a decorrere dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto.

Al fine di limitare allo stretto necessario i tempi per la definizione delle suesposte regolarizzazioni, la Direzione centrale per i contributi dell'INPS ha segnalato la necessità di promuovere l'emanazione di apposito provvedimento atto a determinare l'estinzione delle sanzioni amministrative connesse con l'omesso versamento delle contribuzioni previdenziali.

A tal fine l'articolo 13 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rimborsi le spese sostenute dalle università, attivando l'accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente dello stesso Ministero per il 1994.

14) L'articolo 14 stabilisce la corrispondenza a tutti gli effetti della laurea in scienze internazionali e diplomatiche rilasciata dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste con la laurea in scienze politiche.

15) L'articolo 15 elimina il divieto di trasferimento ad altra università per i professori in servizio presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste.

16) La disposizione introdotta ha la finalità di consentire il conferimento delle

supplenze anche ai ricercatori che non hanno conseguito la conferma.

È, infatti, necessario estendere a tutti gli appartenenti al ruolo dei ricercatori la possibilità di svolgere attività didattica, soprattutto per coprire gli insegnamenti nei corsi di diploma.

L'eventuale conferimento della supplenza non corrisponde, comunque, ad un consolidamento di aspettative ad ottenere la conferma.

17) L'articolo 17 reca una norma interpretativa intesa a chiarire che i provvedimenti di nomina, promozioni e cessazioni dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli della Ragioneria regionale dello Stato.

18) L'articolo 18 prevede che, in attesa dell'emanazione di una legge per il rinnovo degli organi collegiali entro il 30 giugno 1995, potranno essere designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i due membri, di designazione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), ai fini della costituzione del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Tale soluzione viene proposta in quanto il CNST è scaduto e le operazioni per la sua ricostituzione richiedono tempi tecnici piuttosto lunghi mentre non può essere ulteriormente rinviata la costituzione del predetto comitato tecnico-scientifico, che è incaricato di esaminare i progetti di ricerca da ammettere ai finanziamenti del fondo speciale per la ricerca applicata, di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

19) La disposizione introdotta con l'articolo 19 consente di poter ammettere alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia anche quei laureati che non abbiano ancora conseguito, al momento dell'iscrizione, l'abilitazione all'esercizio professionale che è presupposto per l'espletamento delle attività assistenziali da svolgere nell'ambito della formazione specialistica. In tal modo, già dal corrente anno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accademico, si permette ai laureati della sessione estiva di completare il periodo di tirocinio di un anno prescritto dall'ordinamento della facoltà di medicina nel primo semestre del corso di specializzazione.

20) L'articolo 20 esclude, nei confronti degli istituti universitari l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina le caratteristiche di cubatura e superficie negli ambienti di lavoro.

21) Per garantire un adeguato sostegno finanziario alla edilizia universitaria e degli enti di ricerca, la disposizione introdotta dall'articolo 21 intende mantenere a regime la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la quale prevede, limitatamente agli anni 1993 e 1994, che gli enti di previdenza destinino una quota dei fondi annualmente disponibili alla realizzazione o all'acquisto di immobili da concedere in uso, anche mediante locazione finanziaria, all'università e agli enti di ricerca interessati.

Inoltre, considerato che, con decreto del 6 settembre 1993, emanato di concerto fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro, sono date istruzioni per l'attuazione della predetta normativa, si rende necessario prorogare fino al 30 giugno 1995 il termine per la definizione dei contratti tra i soggetti interessati.

Al comma 2 si introduce, inoltre, una significativa disposizione per consentire alle università di stipulare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, contratti di durata annuale, rinnovabili, con giovani laureati interessati a svolgere attività di ricerca.

Allo scopo di garantire una uniformità nelle procedure di selezione per l'affidamento dei contratti presso le singole sedi universitarie, è stabilito che i relativi criteri vengano predeterminati con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, riconoscendo priorità a coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, e 21 ottobre 1994, n. 588.

Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994 ().*

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato relativi a personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

(*) *V., inoltre, il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.

Articolo 3.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benessere del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Articolo 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

Articolo 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Articolo 8.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonché ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 1993, n. 538. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonché dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo

studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono eletti secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

3. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono essere rieletti immediatamente per più di una volta.

4. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658.

6. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione dei consigli di amministrazione. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.».

Articolo 10.

1. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono in Roma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale disposizione

si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È conseguentemente abrogato il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.

Articolo 11.

1. Per soddisfare peculiari esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle università anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Articolo 12.

1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonchè le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

Articolo 13.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.

Articolo 15.

1. L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è abrogato.

Articolo 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

Articolo 17.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Articolo 18.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i due membri del comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 7, comma terzo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, di designazione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia sono designati dallo stesso Ministro.

Articolo 19.

1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera h) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

Articolo 20.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università.

Articolo 21.

1. I soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti ad operare annualmente la riserva di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria degli immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, devono essere definiti dai soggetti interessati entro il 30 giugno 1995.

2. Per esigenze connesse ad attività di ricerca, le università possono, nei limiti del proprio bilancio e con onere a proprio carico, stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con giovani laureati. Il contratto, di durata quadriennale e rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a due anni, dovrà indicare la ricerca o il gruppo di ricerche nel quale il contraente dovrà inserirsi per prestare l'attività assegnata. La prosecuzione, anche di fatto del rapporto, dopo la scadenza comporta la nullità degli atti compiuti, l'obbligo di restituzione delle somme versate in base al contratto scaduto e la responsabilità amministrativa e contabile del professore o dell'organo universitario che abbia consentito la prosecuzione del rapporto. Con regolamento del Ministro, adottato sentito il parere del CUN, sono indicati i criteri, basati su una valutazione comparativa degli aspiranti, di assegnazione dei contratti, con precedenza ai soggetti che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non possono svolgere attività professionale fuori dall'università, ma possono effettuare, sotto la direzione e la responsabilità di un professore, attività di tirocinio didattico.

Articolo 22.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTÀ - DINI - PAGLIARINI
- URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

